

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1603

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUTELLI, PIERLUIGI CASTAGNETTI, CACCAVARI, BORSANO, PIVETTI, POGGIOLINI, MARTUCCI, GIULIARI, SARETTA, RENZULLI, FRONZA CREPAZ, PRATESI, TUFFI, BETTIN, BORRA, APUZZO, MATTIOLI, PIERONI, SCALIA, TRAPPOLI, TURRONI, PAISSAN

Modifica all'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di pubblica esecuzione e rappresentazione di opere

Presentata il 23 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 22 aprile 1941, n. 633, regola i diritti d'autore e il conseguente pagamento dei diritti dovuti alla Società italiana autori ed editori (SIAE).

In base a quanto stabilisce il secondo comma dell'articolo 15, tali diritti non sono dovuti quando si tratta di esecuzioni non pubbliche. Tale comma recita: « Non è considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro ».

La formulazione stessa merita, dopo oltre cinquant'anni dalla entrata in vigore, alcuni ripensamenti e conseguenti

modifiche, anche alla luce delle nuove realtà che con la società moderna hanno portato nuove inderogabili esigenze.

Accade infatti che i centri per gli anziani e le associazioni per i disabili, altamente benemeriti per la loro attività sociale senza scopo di lucro, siano costretti a versare i diritti d'autore per esecuzioni realizzate in favore dei propri associati e che le loro iniziative siano in tal modo compresse e penalizzate ingiustamente. Una particolare considerazione è necessaria per i centri per gli anziani e gli handicappati, i quali, oltre a svolgere una certa attività ricreativa e culturale, che nella gran parte dei casi contribuisce notevolmente a combattere lo spettro della solitudine, contribuiscono anche allo svol-

gimento di attività ludico-motorie. In molti casi per queste strutture il pagamento viene effettuato addirittura dalla pubblica amministrazione istituttrice e gerente di questi servizi.

Gino Galtieri, già dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e membro del Comitato consultivo permanente per i diritti d'autore, nella pubblicazione *Protezione dei diritti d'autore e diritti connessi*, sostiene che le attività organizzate dalla pubblica amministrazione in sedi proprie non sono soggette al pagamento dei diritti d'autore.

Inoltre, la III Sezione penale del Consiglio di Stato, con sentenza del 12 novembre 1960 (MINELLI, *Rivista penale*, n. 1097 del 1961), sostiene che in relazione all'articolo 15 della legge n. 633 del 1941 la « cerchia ordinaria della famiglia deve essere intesa non come nucleo familiare in

senso ristretto, cioè come gruppo di persone legato da vincolo di parentela o di consanguineità, o abitanti in una stessa casa, ma come complesso di persone legate all'ambito della famiglia, sia pure per ragioni di semplice amicizia e partecipanti di solito alle riunioni della famiglia stessa, per consuetudini di vita e per stretti rapporti di domestichezza. Quando ricorrono questi caratteri la riunione deve ritenersi non pubblica per gli effetti stabiliti dalla legge citata, indipendentemente dal numero delle persone partecipanti ».

I centri per gli anziani e i centri sociali per i disabili possono essere considerati più che una famiglia, come pure per certi aspetti possono essere considerati alla stessa stregua delle case di riposo.

Pertanto appare opportuno porre rimedio a tale carenza di formulazione e, a tal fine è volta la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« Non è considerata pubblica l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione di opere entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola, degli istituti di ricovero, dei centri per anziani, dei centri sociali per disabili, formalmente istituiti o riconosciuti ufficialmente dalla pubblica amministrazione, purché le opere siano destinate ai soli soci o invitati, e sempre che l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione non siano effettuate a scopo di lucro ».